



Tribunale Ordinario di Lagonegro

SEZIONE CIVILE

TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA

Il Giudice, dott. Stefano De Martino, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127^{ter} c.p.c. del **1.06.2026**;

rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281^{sexies} c.p.c.;

rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;

rilevato che ai sensi dell'art 127^{ter}, c. III, c.p.c. *“Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”*, e che ai sensi dell'art 281^{sexies}, c. III, c.p.c. *“Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”*, e che ai sensi delle disposizioni transitorie dell'art. 7 del d.lgs. n. 164 del 2024 *“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”*;

rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;

letti gli atti e le conclusioni rassegnate;

P.Q.M.

Pronuncia sentenza ex artt. 127^{ter} e 281^{sexies} c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.

Si comunichi.

Lagonegro, 10/07/2026

Il Giudice

Dott. Stefano De Martino

N. 682/2020 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Stefano De Martino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 682/2020 R.G. promossa da:

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1*) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pepe, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al in Salerno alla Piazza Caduti Civili di Guerra, n.1;

Parte attrice

nei confronti di

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_2*), nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Delfino, giusta procura alle liti in atti;

Parte convenuta

avente ad oggetto: azione di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto di subappalto

CONCLUSIONI

Come da scritti difensivi finali e note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.06.2026

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società attrice deduceva di aver stipulato in data 29.5.2019 contratto di subappalto con la società convenuta, la quale affidava alla Parte_1 l'esecuzione di alcuni lavori appaltati dall'ANAS, nel dettaglio: *“idrodemolizione di parti di calcestruzzo armato ammalorate; inghisaggio di ferri di armatura mediante resine epossidiche; staffatura con acciaio sagomato; ricostruzione dei copriferro e delle superfici dei pulvini, delle pile e delle travi; opere in calcestruzzo armato; casseformi; posa predalles; realizzazione di baggioli; fornitura e posa di apparecchi di appoggio e giunti stradali; opere idrauliche di piattaforma: tesaggi e precompressioni mediante fili o trefoli in acciaio per gli impalcati dei viadotti Basento e La Tora I e II”*.

L'attrice evidenziava che:

- a) sulla base dei prezzi applicati, come risultanti dalla documentazione versata in atti, la stessa avrebbe dovuto eseguire i lavori in questione con un ulteriore ribasso del 23.05%, e cioè al prezzo del 36,34% dei prezzi di gara, ciò in asserita violazione dell'art. 105, comma 14, d.lgs. 50/2016, che a sua volta richiama l'art. 18, comma 4, della legge 55/2019, in virtù del quale il ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria, in sede di subappalto, non può essere superiore al 20%.
- b) l'esecuzione dei lavori avveniva in contrasto con il contratto e con le leggi in materia, in quanto la società attrice era semplice esecutrice materiale dei lavori, essendo il materiale fornito direttamente dalla convenuta.
- c) che si era realizzata una causa di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in conseguenza della pandemia da COVID-19, circostanza contestata dalla controparte.

Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto del 29.5.2019 intercorso tra le parti in ragione del superamento della soglia massima per la riduzione dei prezzi; dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto del 29.5.2019 per l'inesistenza dello stesso, avendo le parti convenuto un contratto di nolo; dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità in conseguenza della pandemia, il tutto con vittoria di spese di lite con istanza di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Si costituiva in giudizio il *Controparte_1* contestando integralmente le domande avversarie, deducendo che il contratto di subappalto, avente ad oggetto specifiche lavorazioni su viadotti e opere infrastrutturali, era stato regolarmente autorizzato da ANAS in data 14 giugno 2019, dopo le verifiche tecnico-amministrative previste dalla normativa di settore. Esponeva inoltre che i lavori erano iniziati il 3 luglio 2019 e che, nel corso dell'esecuzione, erano stati ripetutamente contestati all'impresa subappaltatrice ritardi nell'avanzamento delle opere e il mancato rispetto del cronoprogramma, mediante plurimi ordini di servizio con i quali la società attrice era stata invitata ad incrementare mezzi, personale e organizzazione di cantiere. Secondo la prospettazione del convenuto, tali prescrizioni non erano state osservate dalla *Parte_1* la quale avrebbe altresì omesso di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree di cantiere. Il *CP_1* allegava che, in data 10 marzo 2020, la subappaltatrice aveva sospeso unilateralmente le lavorazioni e che, nonostante i successivi ordini di ripresa impartiti, anche dopo la sospensione e la successiva ripresa dei lavori, disposte da ANAS, essa non aveva ripreso l'attività né fornito la documentazione richiesta in materia di sicurezza. Evidenziava quindi che, con nota del 7 luglio 2020, la società convenuta aveva dichiarato risolto di diritto il contratto di subappalto ai sensi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto e dell'art. 1456 c.c., contestando alla controparte gravi ritardi nell'esecuzione delle opere, mancato rispetto dei programmi di lavoro, omessa rimozione dei rifiuti, sospensione arbitraria delle lavorazioni, mancata ripresa delle stesse e abbandono del cantiere. Successivamente aveva altresì proceduto all'escussione della polizza fideiussoria prestata dalla subappaltatrice a garanzia delle obbligazioni assunte. Il convenuto evidenziava inoltre che un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., proposto dalla *Parte_1* nel corso della controversia, era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 25 settembre 2020.

Nel merito, il *CP_1* contestava la dedotta violazione della disciplina dei prezzi di subappalto, richiamando la documentazione contrattuale e l'autorizzazione rilasciata da ANAS. Negava altresì la sussistenza di un rapporto di mero nolo, sostenendo che i corrispettivi effettivamente liquidati alla subappaltatrice erano superiori a quelli indicati dall'attrice e che la fornitura di alcuni materiali da parte dell'appaltatore era avvenuta su espressa richiesta della stessa *Parte_1*. Contestava infine la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, assumendo l'inapplicabilità dell'art. 1467 c.c. al contratto di appalto e richiamando la disciplina speciale di cui all'art. 1664 c.c.

Sulla base di tali deduzioni, il *CP_1* concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree, con condanna della controparte alle spese di giudizio.

3. Nel corso del giudizio, l'attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c.

Con ordinanza del 25.09.2020 il ricorso veniva dichiarato improponibile e la disciplina delle spese di lite veniva riservata alla definizione del merito.

All'udienza cartolare del 26.01.2021 il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

All'udienza cartolare del 7.9.2021, disattese le istanze istruttorie articolate in atti, il Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.

All'esito di successivi rinvii, la causa veniva infine riassegnata al sottoscritto giudicante che, con ordinanza del 27.01.2026, fissava l'udienza del 01.06.2026 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.

4. È opportuno premettere che l'attore con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha articolato ulteriori censure, modificando in parte le proprie precedenti conclusioni, rilevando che:

a) successivamente alla notificazione della citazione, il *Controparte_1* aveva comunicato la risoluzione del contratto di subappalto per asserito inadempimento della subappaltatrice e, poco dopo, aveva richiesto l'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'esecuzione delle opere. L'attrice deduceva di avere proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per impedire il pagamento della garanzia da parte della compagnia assicuratrice, sostenendo l'illegittimità dell'escussione della garanzia. A suo dire, gli ordini di servizio posti a fondamento della risoluzione sarebbero stati meramente vessatori e smentiti sia dalla corrispondenza intercorsa tra le parti sia dal giornale dei lavori redatto dall'ANAS, dal quale emergerebbe la regolare prosecuzione delle lavorazioni sino alla sospensione disposta per l'emergenza pandemica.

b) l'escussione della cauzione definitiva doveva ritenersi illegittima in quanto la stessa non poteva essere incamerata automaticamente in assenza della prova di un effettivo danno subito dal contraente garantito. Veniva denunciato il carattere abusivo e fraudolento della condotta della controparte, in quanto la richiesta di escussione della garanzia sarebbe stata avanzata omettendo circostanze rilevanti e perseguendo finalità diverse da quelle proprie dell'istituto fideiussorio. Veniva inoltre contestata l'operatività della polizza, assumendo che la stessa fosse stata rilasciata a favore della stazione appaltante e non del *CP_1*.

c) il contratto di subappalto deve ritenersi nullo, in quanto l'autorizzazione dell'ANAS sarebbe intervenuta solo successivamente alla stipulazione del contratto.

d) le contestazioni di inadempimento formulate dal CP_1 erano infondate e il rapporto tra appaltatore e subappaltatore è regolato dal diritto privato, per cui il CP_1 non è titolare di poteri autoritativi analoghi a quelli spettanti alla pubblica amministrazione.

e) il rapporto concretamente instauratosi tra le parti non presentava le caratteristiche del subappalto, bensì quelle della subfornitura, in quanto taluni materiali, progetti e direttive operative provenivano direttamente dalla controparte e l'attività dell'attrice veniva svolta in condizioni di dipendenza tecnico-organizzativa rispetto all'appaltatore.

Ciò premesso, rassegnava le ulteriori domande di seguito riportate: “5) *Dichiarare la illeggimità nella richiesta di escussione della polizza assicurativa;* 6) *Dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa;* 7) *Dichiarare che gli atti messi in atti della convenuta sono di carattere fraudolenti;* 8) *Dichiarare la insussistenza dell'inadempimento sollevato dalla convenuta con lettera successiva alla citazione, nonché la irritualità ed inammissibilità* 9) *Dichiarare che tra le parti si è instaurato un contratto di sub forniture*”.

5. In via del tutto preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità delle domande articolate dall'attore nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c..

A dire del convenuto, invero, si tratterebbe di una inammissibile *mutatio libelli*, in contrasto con la funzione propria della prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c..

L'eccezione di inammissibilità in questione è fondata e deve essere accolta.

La questione sollevata dal convenuto attiene alla qualificazione della modificazione delle domande proposte dalla parte attrice, dovendosi stabilire se essa integri una mera *emendatio libelli* – come tale ammissibile ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. – ovvero una *mutatio libelli*, preclusa in quanto assimilabile all'introduzione di una domanda nuova.

Sul punto occorre osservare come l'elaborazione giurisprudenziale più recente della Corte di cassazione abbia ormai definitivamente superato una lettura rigidamente formalistica della distinzione tra *emendatio* e *mutatio*, valorizzando, piuttosto, un criterio sostanziale fondato sulla unitarietà della vicenda dedotta in giudizio.

In particolare, è stato affermato che la modificazione della domanda deve ritenersi ammissibile purché essa risulti comunque connessa alla medesima vicenda sostanziale originariamente allegata e non comporti un ampliamento del *thema decidendum* tale da pregiudicare il diritto di difesa della controparte o da alterare significativamente i tempi del processo (cfr. Cass. civ. ord. n. 4031 del 16/02/2021).

Nel caso di specie, invero, l'attore introduce temi che, seppur in parte legati a vicende relative al contratto di subappalto per cui è causa, appaiono del tutto nuovi rispetto alle censure articolate in citazione di talché le doglianze così articolate non sono sussumibili nell'ipotesi della mera *emendatio libelli*, sia pure alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata.

Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che *“esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa pretendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Sez. 2, n. 28912 del 5 ottobre 2022; Sez. 2, n. 32146 del 12 dicembre 2018).”*

In coerenza con tali principi, appaiono del tutto esorbitanti rispetto ai temi originariamente introdotti con l'atto di citazione le censure relative all'asserita illegittima escussione della polizza fideiussoria sottoscritta dalla società attrice, le contestazioni relative agli asseriti inadempimenti posti in essere dalla società attrice, la paventata ipotesi di riqualificare il contratto di subappalto in contratto di subfornitura. Ne consegue che deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande di cui ai nn. 5, 6, 7, 8, 9 delle conclusioni della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 di parte attrice.

6. Tanto premesso, venendo all'esame del merito, le restanti domande articolate dalla società attrice sono infondate e devono essere rigettate.

L'asserita violazione dell'art. 105, comma 14, d.lgs. 50/2016 e dell'art. 18, comma 4, della legge 55/1990.

L'attrice deduce la violazione della norma sopra richiamata, *ratione temporis* applicabile alla vicenda negoziale in esame, tenuto conto che, sulla base dei prezzi applicati, all'impresa attrice sarebbe stato applicato un ribasso eccedente la soglia del 20%.

Tanto asserisce parte attrice sulla base della tabella allegata all'atto di citazione recante il confronto tra i prezzi oggetto di aggiudicazione e quelli riconosciuti alla società subappaltatrice.

Non può non rilevarsi, tuttavia, la genericità nell'esposizione di tali dati e l'impossibilità di effettuare un valido riscontro su di essi atteso che, in primo luogo, tale tabella non pare riportare integralmente tutte le categorie di lavorazioni subappaltate (il documento relativo all'elenco dei prezzi sottoscritto dai paciscenti del contratto di subappalto - cfr. doc. 2 della produzione documentale della convenuta - riporta complessivamente n. 38 tariffe, mentre la tabella in questione solo 21) e, in secondo luogo, non vi è alcuna deduzione dell'attrice circa i controlli effettuati dalla stazione appaltante (cfr. nota del

14.6.2019 di cui al doc. 4 della produzione del convenuto, con cui è stato approvato il subappalto) proprio sul rispetto della soglia *de qua*.

Peraltro, e a tutto voler concedere, in merito all'applicabilità dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, deve osservarsi che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 27 novembre 2019, emessa nel giudizio C-402/18 ha evidenziato che *“la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretata nel senso che: ... essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione”*.

Dal momento che alcun dubbio può porsi sul valore normativo delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che hanno il valore di fonte del diritto comunitario nella interpretazione delle norme comunitarie e nella individuazione degli ambiti di applicazione delle stesse, con efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento (cfr. sentenza Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 08/02/2022 n.112), ne discende che *“la non applicazione della disposizione interna, contrastante con l'ordinamento comunitario, costituisce un potere-dovere anzitutto per il giudice (conf. C.d.S. VI, 11 novembre 2019, n.7874; conf. ex multis, id. 3 maggio 2019, n. 2890; V, 28 febbraio 2018, n. 1219), così da realizzare la piena applicazione delle norme comunitarie, di rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri: “la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia crea l'obbligo del giudice nazionale di uniformarsi ad essa e l'eventuale violazione di tale obbligo vizierebbe la sentenza secondo la disciplina dell'ordinamento interno e, al contempo, darebbe luogo a una procedura di infrazione nei confronti dello stato di cui quel giudice è organo” (C.d.S. VI, 7874/2019 cit.)”* (cfr. sentenza Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 08/02/2022 n.112).

In definitiva, la giurisprudenza nazionale ha riconosciuto la piena applicabilità della giurisprudenza sovranazionale che si è espressa in termini di incompatibilità della disposizione di cui all'art. 105, comma 14, d.lgs. 50/2016 (*ratione temporis* applicabile) con le disposizioni di eurounitario, conseguendone l'inapplicabilità della norma nazionale predetta.

Per le ragioni esposte, la prima censura articolata da parte attrice deve essere disattesa.

L'asserita esecuzione del contratto in violazione delle pattuizioni del contratto stesso e delle leggi in materia (punto 2 dell'atto di citazione).

Deve ritenersi che tale doglianza sia correlata alla domanda di cui al n. 2 delle conclusioni di parte attrice, laddove si chiede di accertare l'inesistenza del contratto per avere le parti, sottoscritto, in realtà un contratto di nolo.

Le deduzioni sul punto dell'attrice sono del tutto generiche e non specificamente motivate circa gli asseriti vizi del contratto né lo scambio di missive tra le parti avvenuto prima dell'instaurazione del giudizio consente di apprezzare la sussistenza di elementi che possano condurre a ritenere fondate le doglienze dell'attrice.

Peraltro, la parte convenuta ha specificamente contestato le deduzioni avverse, chiarendo che l'importo di € 31.750.00 era relativo unicamente al pagamento della settima rata, cifra che non esaurirebbe, quindi, il compenso corrisposto alla società subappaltatrice.

A fronte di siffatti rilievi, alcuna deduzione in senso contrario è pervenuta dalla società attrice.

Anche le censure relative al fatto che la società attrice avrebbe eseguito lavorazioni con materiali forniti dal CP_1 convenuto appaiono del tutto generiche, non risultando chiari (e ciò anche a prescindere dalle contestazioni formulate dal convenuto, secondo cui la richiesta di fornitura di alcuni materiali sarebbe pervenuta proprio da parte dell'attrice) i profili di invalidità del contratto di subappalto in ragione di quanto osservato dall'attrice.

È altresì infondata la censura dell'attrice in relazione all'asserita nullità del contratto in considerazione del fatto che l'approvazione del contratto di subappalto sarebbe avvenuta ad opera di CP_2 dopo la stipula del contratto stesso.

Ed invero, dal tenore letterale dei commi 4, 7 e 18 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 non sembra emergere, quale requisito di validità del subappalto, la necessaria anteriorità dell'autorizzazione del contratto da parte della stazione appaltante rispetto alla stipula, in considerazione del fatto che l'affidatario è onerato di depositare il "contratto di subappalto" (espressione che porta ad ammettere che tale contratto debba essere già concluso) almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Da tanto deriva che anche tale domanda deve essere rigettata.

Sulla domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta all'esito della pandemia da COVID-19.

L'esame di tale domanda impone di soffermarsi sulla disciplina dettata dall'art. 1467 c.c., in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata, periodica ovvero differita.

La norma richiamata stabilisce che, qualora la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa a seguito del verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte gravata può domandare la risoluzione del contratto, salvo che l'onerosità rientri nell'ambito del normale rischio contrattuale, fisiologicamente insito in ogni negoziazione; la controparte può tuttavia evitarla offrendo una modifica equitativa delle condizioni contrattuali. Perché possa addivenirsi all'adozione di una pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c. è necessario il concorso dei seguenti presupposti:

- a) occorre che vengano in rilievo contratti di durata o a esecuzione differita, nei quali intercorre un intervallo temporale tra la stipulazione e l'adempimento, tale da rendere possibile il mutamento delle condizioni economiche originarie;
- b) è necessario che si determini un'alterazione significativa dell'equilibrio tra le prestazioni, apprezzabile in concreto, tale da rendere il sacrificio economico di una parte sproporzionato rispetto al vantaggio dell'altra;
- c) lo squilibrio deve essere causalmente riconducibile a circostanze, da una parte, straordinarie, ossia oggettivamente eccezionali per intensità e frequenza, dall'altra, imprevedibili, secondo un giudizio *ex ante* riferito all'ordinaria diligenza;
- d) la sopravvenuta onerosità non deve rientrare nel rischio tipico assunto dalle parti al momento della conclusione del contratto (c.d. *alea* normale), poiché, in tal caso, il sacrificio resta a carico del contraente.

Applicando tali coordinate al caso di specie, deve osservarsi che alcun dubbio può porsi in merito al requisito sub a) né in relazione al fatto che l'intervento della pandemia da COVID-19 abbia rappresentato un evento eccezionale e senz'altro imprevedibile.

Deve rilevarsi, tuttavia, che le deduzioni formulate dall'attrice, indubbiamente condivisibili sul piano astratto, paiono confinate sul piano teorico dell'incidenza della pandemia sulle contrattazioni in essere.

Alcun rilievo, invero, è formulato dalla Parte_1 circa l'incidenza avuta dall'evento pandemico sulla specifica contrattazione per cui è causa, di talché pare che, nella prospettiva attorea, l'eccessiva onerosità sopravvenuta debba essere reputata sussistente *in re ipsa*.

Ciò, tuttavia, non pare condivisibile, rientrando nell'onere probatorio in capo all'attore (art. 2697 c.c.) in primo luogo la dimostrazione del valore economico della prestazione al momento della stipula, in secondo luogo l'incremento dei costi o la modifica delle condizioni in considerazione dell'evento eccezionale e non prevedibile e, infine, la circostanza che il dedotto aumento ha superato la soglia dell'*alea* normale, determinando un sacrificio abnorme a carico della parte gravata.

La parte attrice non ha quindi assolto all'onere gravante su di essa, in termini di allegazione prima ancora che di prova, non avendo, con dati concreti e specificamente riferiti al rapporto dedotto in giudizio, dimostrato l'effettiva incidenza degli eventi sopravvenuti sulla struttura economica del contratto, né la misura dello squilibrio determinatosi, tale da eccedere l'alea normale e da rendere la prestazione oggettivamente sproporzionata rispetto alla controprestazione.

Né avrebbe potuto darsi rilievo, in quest'ottica, alla richiesta di disporre una CTU, disattesa nel corso del giudizio, atteso che la stessa avrebbe assunto carattere esplorativo.

Da tanto deriva che anche la domanda in questione dev'essere disattesa.

In conclusione, le domande proposte dall'attrice in sede di memoria ex art.183, comma VI, n. 1 e indicate ai nn. 5, 6, 7, 8, 9 devono essere dichiarate inammissibili; le domande proposte dall'attrice nell'atto di citazione devono essere rigettate.

9. Il regolamento delle spese di lite segue il principio di soccombenza ed è così modulato, tenuto conto della liquidazione delle spese per il giudizio cautelare in corso di causa e per il giudizio di merito:

a) *Parte_2* in persona del l.r.p.t., è tenuta a rifondere in favore del [...] *Controparte_1* le spese di lite del giudizio cautelare che si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa in complessivi € 2.608,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;

b) *Parte_2* in persona del l.r.p.t., è tenuta a rifondere in favore del [...] *Controparte_1* le spese di lite del giudizio di merito che si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;

PQM

Il Tribunale di Lagonegro - sezione unica civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Stefano De Martino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 682/2020 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- dichiara inammissibili le domande di cui ai nn. 5, 6, 7, 8, 9 delle conclusioni della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, depositata da parte attrice;
- rigetta le domande proposte da parte attrice nell'atto di citazione;
- condanna *Parte_2* in persona del l.r.p.t., a rifondere in favore del [...] *Controparte_1* in persona del l.r.p.t., le spese di lite del giudizio cautelare che si liquidano in complessivi € 2.608,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A e le spese di lite del giudizio di merito che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A

Così deciso in Lagonegro il 10.07.2026

Il Giudice
Dott. Stefano De Martino